

in prossimità della località Canevari, mantenendo la cura di livello m 600 s.l.m., si collega al rio di Cravile e poi al rio di Buranco e lo segue fino alla sua confluenza nel Taro;

seguendo il corso del fiume Taro, va in direzione nord-est e, oltrepassato il Groppo di Gorro piega nuovamente verso sud seguendo il torrente Vore e poi il rio Prato Sonno;

in prossimità della località Bodra di Sopra taglia il crinale fino a Casa Farneto e da qui segue la strada che passa per La Costa, Cappellazzi, Case Olago (Strada Belforte - Gorro) fino a Case Marzora in prossimità di Belforte;

da qui prende la strada per Mazzasette e La Pietra e, inglobando il Groppo delle Tassare giunge fino al Mulino del Tonga;

da qui, seguendo tutto il corso del torrente Cogna, torna al confine regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Borgotaro (Parma) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Calanchi e delle Salse delle valli del torrente Masdone e del torrente Termina sita nei comuni di Lesignano de' Bagni e Traversetolo.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona sita nei comuni di Lesignano de' Bagni e Traversetolo (provincia di Parma), comprendente i calanchi e le salse delle valli del torrente Masdone e del torrente Termina, ha notevole interesse perché costituisce una zona di collina tra le più belle della provincia di Parma: dista dal capoluogo una trentina di chilometri circa e si estende a cavaliere delle due piccole valli del torrente Masdone e del torrente Termina, appartenenti al più ampio sistema territoriale che fa da spartiacque tra la Val Parma e la Val d'Enza. Paesaggisticamente molto suggestiva nel susseguirsi dei dolci rilievi poco rilevati generalmente coperti da prati rigogliosi e da boscaglie, si segnala in particolare per la presenza di alcune essenze naturalistiche di grande interesse anche panoramico: i « calanchi » e le « salse ».

I calanchi, particolarmente evidenti su versanti compresi tra Lesignano de' Bagni, Stradirano, Mulazzano e Sivizzano, consistono in profonde incisioni che solcano i verdi pendii collinari mettendone a nudo la struttura geologica, e si presentano come un complesso sistema di culminazioni a cresta alternate a vallecicole con una disposizione generalmente a ventaglio.

Tali maestose costruzioni naturali costituiscono uno dei fenomeni idrogeologici « attivi » più appariscenti dell'Appennino, perché derivano dall'azione dilavante delle acque piovane sui terreni argillosi e molto friabili della zona e sono pertanto in continua evoluzione.

Le salse — particolarmente significative quelle della zona di Rivalta e della zona di Torre di Traversetolo — danno luogo a delle aree paludose e consistono in un insieme di numerose pozze affioranti tra le argille, spesso sotto forma di vulcanelli, caratterizzate da una emissione continua di gas gorgoglianti: il nome di « salse » è dato dall'elevato contenuto salino delle sostanze emesse che, insieme alla presenza di idrocarburi, fino dalla più remota antichità ha fatto attribuire loro valore terapeutico.

Nel dialetto della zona, le salse sono anche dette « barboj » per il caratteristico rumore provocato dal ribollire di liquidi e gas, e rio Barbogli si chiama uno dei corsi d'acqua che, scendendo dal monte Fornello, in parte si alimenta delle salse prima di immettersi nel torrente Termina.

Buona parte della vegetazione circostante le salse è tipicamente palustre, con cinture a canne di palude, pioppi neri, salici, prugnoli, roverelle, ornielli, ed essa segnala nel contesto tipicamente collinare la presenza di queste particolarissime manifestazioni.

Sono infine, presenti una serie di piccoli insediamenti storici, di particolare interesse architettonico perché in genere sorti in periodo medioevale per scopi difensivi e che, per la posizione rilevata in cui sono collocati, sono fondamentali nella definizione di caratteri paesaggistici della zona.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così perimetrata:

dal punto estremo a nord-est in località Bannone, segue in direzione sud-ovest il corso del torrente Masdone fino a incrociare la strada della Randella che da Case Garsi va a Lesignano de' Bagni;

segue tale strada per un breve tratto verso ovest e nei pressi del monte Civano piega nuovamente verso

sud seguendo prima la carrozzabile che congiunge monte Civano con la strada degli Argini (da Lesignano de' Bagni a Cà Nenia); e poi quest'ultima fino a Cà Nenia;

da Cà Nenia piega verso est seguendo la strada provinciale Langhirano-Mulazzano e toccando Montese;

da Mulazzano scende alla provinciale della Val Termina lungo la strada per Cavarano;

risale verso nord lungo la provinciale della Val Termina e, passando per Traversetolo — sempre seguendo la strada — si ricongiunge col punto di inizio in località Bannone.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati di Lesignano de' Bagni e Traversetolo, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la zona suddetta già proposta nel 1980 per il vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 — mai istituito —, necessita di essere protetta dai rischi delle espansioni edilizie ed industriali dei centri maggiori, le quali possono mettere a repentaglio sia le particolari e suggestive valenze naturalistiche e ambientali e sia la stessa stabilità geologica di versanti collinari, interessati dal fenomeno, grandioso, ma delicato, dei calanchi.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei calanchi e delle salse delle valli del torrente Masdone e del torrente Termina ricadente nei comuni di Lesignano de' Bagni-Traversetolo che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei calanchi e delle salse delle Valli del torrente Masdone e del torrente Termina, ricadente nei comuni di Lesignano de' Bagni e Traversetolo (provincia di Parma), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal punto estremo a nord-est in località Bannone, segue in direzione sud-ovest il corso del torrente Masdone fino a incrociare la strada della Randella che da case Garsi va a Lesignano de' Bagni;

segue tale strada per un breve tratto verso ovest e nei pressi del monte Civano piega nuovamente verso sud seguendo prima la carrozzabile che congiunge monte Civano con la strada degli Argini (da Lesignano de' Bagni a Cà Nenia); e poi quest'ultima fino a Cà Nenia;

da Cà Nenia piega verso est seguendo la strada provinciale Langhirano-Mulazzano e toccando Montese;

da Mulazzano scende alla provinciale della Val Termina lungo la strada per Cavarano;

risale verso nord lungo la provinciale della Val Termina e, passando per Traversetolo — sempre seguendo la strada — si ricongiunge col punto di inizio in località Bannone.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati di Lesignano de' Bagni e di Traversetolo, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO